



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 4, del citato Decreto Legislativo, in base al quale *“Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva”*.

VISTO il proprio provvedimento n. 26609 del 17 maggio 2017 recante l'approvazione delle Linee guida per la commercializzazione dei diritti sportivi per le competizioni sportive organizzate della Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 (*“Linee Guida”*);

VISTA la richiesta di approvazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del

Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, pervenuta in data 7 febbraio 2018, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A dell'assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a favore della società Mediapro Italia S.r.l.;

VISTA la richiesta di informazioni trasmessa alla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 15 febbraio 2018;

VISTE le informazioni fornite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 10 aprile 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, anche “Lega Calcio Serie A”, “Lega Serie A” o “Lega Calcio”) associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (“FIGC”) che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. Essa organizza le seguenti competizioni sportive: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera.

2. La Lega Serie A, in qualità di organizzatore delle competizioni suddette, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito, anche “Decreto” o “Decreto Melandri”), è contitolare, insieme alle società sportive che partecipano agli eventi, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza. Secondo le previsioni del suddetto decreto e della lettera *k*) dell'articolo 1, comma 3, del suo Statuto-Regolamento, la Lega Serie A è il soggetto preposto alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza¹.

¹ L'articolo 1, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, nella versione approvata dall'Assemblea in data 1° luglio 2010, intitolato “Natura e attribuzioni”, prevede che tale ente: “a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; b. organizza, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto Federale, il Campionato di

II. LA NOTIFICA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

3. In data 7 febbraio 2018 è pervenuta la richiesta di approvazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, da parte della Lega Serie A dell'assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

4. In particolare, in data 5 febbraio 2018, l'assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha deliberato di accettare la proposta di Mediapro Italia S.r.l. (di seguito anche "Mediapro") in relazione al Pacchetto *Global* per il corrispettivo di euro 1.050.001.000 per ciascuna stagione sportiva a seguito di trattativa privata. Tale pacchetto è stato oggetto dell'*Invito a presentare offerte diritti audiovisivi campionato di serie a pacchetto esclusivo dirette a pagamento per il territorio italiano - procedura riservata agli intermediari indipendenti*, pubblicato sul sito della Lega Serie A in data 6 gennaio 2018.

5. La procedura in oggetto è stata portata a compimento successivamente all'espletamento di due distinte procedure competitive avviate con la pubblicazione degli inviti ad offrire rispettivamente il 26 maggio 2017 e il 6 gennaio 2018.

6. Nella prima procedura competitiva, avviata in data 26 maggio 2017, avente ad oggetto la cessione di pacchetti per la visione in esclusiva, destinati agli operatori della comunicazione e intermediari indipendenti, le offerte presentate dai partecipanti alle procedure non hanno raggiunto il

Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Supercoppa Primavera; c. organizza, previa, se necessaria, delega da parte di altra Lega la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera; d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui sub b. e c. e ne fissa date ed orari; e. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radio cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; f. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi; g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune; i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi; j. rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti tipo; k. in qualità di organizzatore della competizione nel senso definito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (di seguito: Decreto), nonché contitolare dei diritti audiovisivi di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, li commercializza; l. rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi; m. detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse; n. rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo".

prezzo minimo complessivo di cui al paragrafo 2.1 dell'invito ad offrire, pari a un miliardo di Euro per stagione calcistica. Pertanto, in data 10 giugno 2017, la Lega Serie A – secondo quanto previsto dal paragrafo 36 *bis* delle Linee Guida e dal paragrafo 4.5.4 dell'invito ad offrire – ha deliberato di non procedere all'aggiudicazione dei diritti in esame, riservandosi di procedere ad una nuova gara e di valutare la possibilità di una distribuzione diretta dei diritti attraverso un proprio canale tematico.

7. In data 6 gennaio 2018, la Lega Serie A ha pubblicato un invito ad offrire per la cessione dei diritti audiovisivi nazionali del Campionato di Serie A riservato agli operatori di comunicazione (“Procedura per operatori di comunicazione”).

Nella medesima data, la Lega Serie A ha avviato una ulteriore procedura riservata agli intermediari indipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, punto aa), del Decreto Melandri (“Procedura per intermediari”), subordinata alla mancata assegnazione nella Procedura per operatori di comunicazione. I prezzi minimi complessivi per stagione per la Procedura per operatori di comunicazione e per la Procedura per intermediari sono rispettivamente 990 milioni di Euro e 1,05 miliardi di Euro.

8. Nella tabella che segue si riporta l'articolazione dei pacchetti della Procedura per operatori di comunicazione²:

² Cfr. Allegato 9 dell'Invito ad offrire pubblicato in data 6 gennaio 2018. Gli Eventi oggetto dei Pacchetti A, B, C, D1 e D2 sono individuati per ciascuna Stagione Sportiva sulla base della graduatoria redatta dalla Lega Serie A secondo i dati risultanti dalla più recente indagine demoscopica, redatta da primario istituto, riferita al bacino di utenza delle 17 Società Sportive che hanno maturato il diritto di partecipare nel Campionato di Serie A nella precedente Stagione Sportiva (“Graduatoria”) con le seguenti modalità.

(a) Al Pacchetto A, al Pacchetto B e al Pacchetto C sono assegnati i seguenti medesimi Eventi:

1) gli Eventi disputati in casa e in trasferta da 4 Società Sportive selezionate tra le prime 5 classificate nella Graduatoria;

2) gli Eventi disputati in casa e in trasferta da 2 Società Sportive selezionate tra le 5 comprese tra la 6° e la 10° classificata nella Graduatoria;

3) gli Eventi disputati in casa e in trasferta da 1 Società Sportiva selezionata tra le 7 comprese tra la 11° e la 17° classificata nella Graduatoria;

4) gli Eventi disputati in casa e in trasferta da 1 Società Sportiva selezionata tra le 3 neopromosse al Campionato di Serie A.

(b) La scelta delle Società Sportive che disputano i suddetti Eventi viene effettuata dall'assegnatario di uno o più dei Pacchetti A, B e C che non risulti contemporaneamente assegnatario di alcuno dei Pacchetti D1 e D2 e che abbia offerto il prezzo più alto per uno dei Pacchetti A, B o C. Qualora gli assegnatari dei Pacchetti A, B e C siano soltanto due, e ciascuno di essi sia contemporaneamente assegnatario anche di uno dei Pacchetti D1 e D2, la scelta sarà effettuata dall'assegnatario che abbia presentato l'Offerta più alta per uno dei Pacchetti A, B o C. In caso di offerte di pari importo la scelta sarà effettuata dall'Assegnatario che abbia presentato per primo la propria Offerta.

(c) Le 12 Società Sportive rimanenti, non selezionate ai sensi delle lettere precedenti, vengono ordinate secondo i medesimi criteri utilizzati per stilare la Graduatoria ed inserite in un'ulteriore lista. Ai pacchetti D1 e D2 sono automaticamente assegnati i seguenti Eventi disputati dalle suddette 12 Squadre.

Pacchetto	Contenuti
Pacchetto A: Piattaforma Satellite	248 Eventi, per ciascuna Stagione Sportiva, corrispondenti alle Gare disputate in casa e in trasferta dalle 8 Società Sportive individuate con le modalità stabilite nell'Allegato 9 all'invito. Inoltre, 24 Eventi del Pacchetto A sono condivisi con il Pacchetto D1 e 24 eventi sono condivisi con il Pacchetto D2.
Pacchetto B: Piattaforma Digitale Terrestre	248 Eventi, per ciascuna Stagione Sportiva, corrispondenti alle Gare disputate in casa e in trasferta, dalle 8 Società Sportive individuate con le modalità stabilite nell'Allegato 9. Le Società Sportive del Pacchetto B sono le stesse del Pacchetto A e del Pacchetto C. Inoltre, 24 Eventi del Pacchetto B sono condivisi con il Pacchetto D1 e 24 Eventi sono condivisi con il Pacchetto D2.
Pacchetto C: Piattaforma Internet, IPTV e/o Piattaforma Wireless per reti Mobili.	248 Eventi, per ciascuna Stagione Sportiva, corrispondenti alle Gare disputate in casa e in trasferta, oltre a eventuali spareggi e ripetizioni, dalle 8 Società Sportive individuate con le modalità stabilite nell'Allegato 9.
Pacchetto D1 per prodotto	87 Eventi, per ciascuna Stagione Sportiva, corrispondenti alle Gare individuate con le modalità stabilite nell'Allegato 9. Inoltre, 24 Eventi del Pacchetto D1 sono condivisi con i Pacchetti A, B e C, mentre 63 Eventi del Pacchetto D1 sono esclusivi con riferimento ai Pacchetti A, B e C. 2 Eventi del Pacchetto D1 sono condivisi con il Pacchetto D2, mentre 85 Eventi sono esclusivi con riferimento al Pacchetto D2. Il Pacchetto D1 contiene 61. Eventi esclusivi nei confronti di tutti gli altri Pacchetti.
Pacchetto D2 per prodotto	95 Eventi, per ciascuna Stagione Sportiva, corrispondenti alle Gare individuate con le modalità stabilite nell'Allegato 9. Inoltre, 24 Eventi del Pacchetto D2 sono condivisi con i Pacchetti A, B e C mentre 71 Eventi del Pacchetto D1 sono esclusivi con riferimento ai Pacchetti A, B e C. 2 Eventi del Pacchetto D1 sono condivisi con il Pacchetto D2, mentre 93 Eventi sono esclusivi con riferimento al Pacchetto D2. Il Pacchetto D2 contiene 69 Eventi esclusivi nei confronti di tutti gli altri Pacchetti.

9. La Procedura per operatori di comunicazione è stata svolta in due fasi. Infatti, le offerte presentate in risposta all'invito ad offrire del 6 gennaio 2018 non sono risultate superiori al prezzo minimo individuato e, per tale motivo, in data 22 gennaio 2018, la Lega Serie A ha avviato una fase di trattativa privata.

Poiché le offerte degli operatori della comunicazione anche in tale fase non hanno raggiunto il prezzo minimo complessivo della gara, pari a 990 milioni, la Lega Serie A si è avvalsa della facoltà espressamente prevista dall'Invito

ad offrire di non procedere all'assegnazione di alcuno dei Pacchetti laddove l'offerta ricevuta anche per uno solo dei Pacchetti non sia almeno pari al prezzo minimo fissato per il relativo Pacchetto.

10. Nella tabella che segue si riportano nel dettaglio i pacchetti, i valori minimi delle offerte richieste e le offerte pervenute alla Lega Serie A.

<i>Pacchetti</i>	<i>Prezzo minimo IAO operatori TLC</i>	<i>Prezzo offerto</i>	<i>Offerente</i>
Pacchetto A	Euro 260 milioni	Euro [261-300] milioni	Sky
Pacchetto B	Euro 260 milioni	Euro [200-259] milioni	Mediaset
Pacchetto C	Euro 160 milioni	Euro [161-200] milioni	Sky
Pacchetto D1	Euro 144 milioni	Euro [50-100] milioni	Sky
Pacchetto D2	Euro 166 milioni	Euro [50-100] milioni	Sky
Totali Migliori Offerte	Euro 990 milioni	Euro 779 milioni	/

11. Pertanto, l'assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha deliberato di procedere all'apertura dell'unica busta pervenuta nella Procedura per intermediari indipendenti, presentata dalla società Mediapro Italia S.r.l.

Posto che tale offerta era anch'essa inferiore al minimo posto a base d'asta, l'assemblea ha successivamente deliberato di avviare la trattativa privata con tale interlocutore. A seguito di tale fase, Mediapro Italia S.r.l. è arrivata a formulare l'offerta di euro 1.050.001.000 che è stata accettata dalla Lega Serie A in data 5 febbraio 2018.

12. Oltre ad una descrizione dei menzionati passaggi che hanno portato all'assegnazione a favore di Mediapro e alla copia degli inviti ad offrire pubblicati, in sede di notifica, la Lega Serie A ha depositato in allegato i verbali relativi all'assegnazione dei diritti audiovisivi in oggetto, i verbali delle trattative private con i soggetti che hanno formulato offerte nel corso della gara destinata agli operatori delle comunicazioni (Sky, Mediaset e Italia Way), verbali e comunicazioni intercorrenti con Mediapro in sede di trattativa privata e, infine, copia di alcune diffide relative alle procedure destinate agli operatori della comunicazione relative sia alla gara del maggio 2017 che alla gara del gennaio 2018.

13. Nell'ambito della documentazione fornita, la Lega Serie A ha depositato copia di alcune comunicazioni intercorse con Mediapro relative ad un diverso progetto relativo alla creazione di un Canale tematico.

III. LE ULTERIORI INFORMAZIONI RESE DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

14. In risposta ad una richiesta di informazioni del 15 febbraio 2018, volta ad acquisire maggiori elementi in merito alle modalità di assegnazione a Mediapro, al suo status e all'attività che da essa sarà svolta, la Lega Serie A ha rappresentato che Mediapro è una società costituita il 17 gennaio 2018, controllata da Imagina Group SLU, attraverso Mediapro International SLU. Soggetta al controllo di quest'ultima è anche la società Euroscena S.r.l., attiva nei servizi di post produzione.

15. Successivamente all'accettazione dell'offerta di Mediapro, Imagina è stata oggetto di un'operazione di concentrazione *[omissis]*.

16. La Lega Serie A ha rappresentato che Mediapro Italia S.r.l. non è un operatore della comunicazione e che non è iscritta al Registro degli operatori della comunicazione e di aver verificato sulla base di quanto da essa rappresentato che la sua qualifica è conforme a quanto indicato nel punto 5.3 dell'Invito ad offrire destinato agli intermediari indipendenti. Pertanto, essa potrà svolgere esclusivamente le attività consentite all'intermediario indipendente dal Decreto Melandri, dalle Linee Guida e dall'Invito, *[omissis]*.

17. Nei suoi compiti non rientra l'assunzione di una responsabilità editoriale. *[Omissis]*.

IV. VALUTAZIONI

18. L'obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo. n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 9/2008 impongono all'organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato *ex ante*, in sede di valutazione delle Linee Guida che devono essere predisposte dall'organizzatore della competizione prima di procedere alla gara e poi approvate dall'Autorità, come è avvenuto nel caso di specie.

19. L'obiettivo di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in

condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi è stato perseguito dalla Lega Serie A mediante la predisposizione di tre distinte procedure di gara a partire dal maggio 2017 per l'assegnazione dei diritti audiovisivi dei campionati di calcio di Serie A per le stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Tali procedure sono state avviate in conformità con le indicazioni rese dall'Autorità con provvedimento n. 26609 del 17 maggio 2017, che formulava condizioni e limiti nella conformazione dei pacchetti audiovisivi destinati alla vendita.

20. L'assegnazione in oggetto riguarda la procedura competitiva per l'assegnazione in licenza di tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione, riservata agli intermediari indipendenti a norma dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Melandri. Tale procedura è stata avviata successivamente a due distinte procedure competitive per l'assegnazione di molteplici pacchetti di diritti audiovisivi concluse con la non assegnazione per non raggiungimento dei prezzi minimi di taluni pacchetti audiovisivi.

21. Secondo l'articolo 7, comma 4, del Decreto Melandri, l'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva all'Autorità.

22. Ciò posto, l'Autorità intende effettuare le seguenti osservazioni in merito alla procedura competitiva in esame ritenendo opportuno ricordare che laddove in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, i soggetti interessati non si attengano alle indicazioni dell'Autorità o adottino comportamenti tali da pregiudicare la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori, l'Autorità è chiamata ad intervenire, ricorrendo ai poteri che la Legge n. 287/1990 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") le conferiscono.

23. In primo luogo, occorre valutare le caratteristiche soggettive dell'intermediario indipendente legittimato a partecipare alla procedura in esame. Secondo l'articolo 2, comma 1, lettera *aa*)³ del Decreto Melandri, le

³ Di seguito, si riporta il testo dell'articolo 2, "aa) «intermediario indipendente»: il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi".

caratteristiche soggettive della figura dell'intermediario indipendente si basano su due elementi fra loro strettamente connessi: i) lo svolgimento di un'attività di intermediazione di diritti audiovisivi; ii) l'assenza di un rapporto di controllo e/o collegamento con un operatore della comunicazione.

24. In merito all'esercizio dell'attività di cui al punto i), l'intermediario è tenuto a rivendere i diritti ad altri soggetti secondo i limiti individuati in sede di predisposizione delle Linee Guida e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie. Difatti, oltre che al Decreto Melandri, l'intermediario continua ad essere soggetto al rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, nonché alle indicazioni formulate in sede di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

25. Per quanto concerne il Decreto Melandri, l'articolo 11, sulle modalità di esercizio dei diritti assegnati prevede espressamente l'obbligo di procedere alla rivendita dei diritti con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie laddove stabilisce, che *“L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi”*.

26. Inoltre, l'articolo 7, comma 6, prevede un obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'Autorità e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in sede di approvazione, indicando la necessità di una nuova approvazione ove intenda modificare i pacchetti per perseguire il miglior risultato nella rivendita (*“al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 6”*).

27. Ulteriore elemento di definizione dell'intermediario indipendente è l'assenza di un rapporto di controllo e/o collegamento con un operatore della comunicazione. Tale definizione è funzionale ad evitare che si possa instaurare un rapporto di concorrenza tra l'intermediario indipendente e gli operatori della comunicazione posti a valle. Infatti, la disciplina speciale di vendita dell'intero portafoglio di diritti audiovisivi relativi ad una competizione di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto Melandri è accompagnata da garanzie legate all'assenza di integrazione verticale

dell'intermediario indipendente che servono a scongiurare rischi concorrenziali di natura preclusiva.

28. Al fine di individuare la definizione di intermediario indipendente, occorre quindi valutare la nozione di operatore di comunicazione secondo le definizioni del Decreto Melandri.

Su tale punto, si osserva che l'articolo 2, comma 1, lettera z) del suddetto Decreto identifica l'operatore di comunicazione come *“il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica”*.

29. Secondo l'articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177⁴, recante il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (“TUSMAR”), per “responsabilità editoriale” si intende *“l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi*

⁴ “13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo”.

inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta”⁵.

30. Inoltre, secondo il TUSMAR l’espressione “programmi televisivi” deve intendersi equivalente a quella di “palinsesti televisivi”, vale a dire *“l’insieme, predisposto da un’emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi”*.

31. Se ne desume che il concetto di operatore della comunicazione secondo l’articolo 2, comma 1, lettera z) del Decreto è analogo a quello di “fornitore di servizi di media” secondo quanto previsto dall’articolo 2 del TUSMAR, vale a dire i fornitori di servizi media audiovisivi che sono i responsabili dell’attività editoriale di scelta dei singoli programmi, e in generale dei contenuti audiovisivi, e organizzazione in palinsesti e cataloghi⁶.

Ne consegue che sia necessario verificare che l’intermediario indipendente non svolga alcuna attività che comporti l’assunzione di una responsabilità editoriale, secondo quanto indicato in precedenza, tale da determinare l’assunzione della diversa qualifica di operatore della comunicazione. Inoltre, è necessario assicurare che, anche successivamente all’assegnazione

⁵ Secondo il medesimo TUSMAR, l’espressione “programmi televisivi” deve intendersi equivalente a quella di “palinsesti televisivi”, vale a dire *“l’insieme, predisposto da un’emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi”*.

⁶ Cfr. pag. 12 IC41 - Indagine Conoscitiva sul settore audiovisivo - Provvedimento n. 26258 del 30/11/2016 di chiusura indagine conoscitiva.

Vedi anche Consiglio di Stato, sez. III, 09/12/2015, n. 5609, Telecom M.B. e altro C. AGCOM e altro “Nell’ordinamento italiano, a partire dalla l.20 marzo 2001, n. 66, che ha convertito il d.l.23 gennaio 2001, n. 5, e dalla delibera AGCom 435/01/CONS, per operatore di rete deve intendersi il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali, e per fornitore di contenuti il soggetto che ha la responsabilità editoriale dei programmi televisivi o radiofonici ed è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse, con obbligo di separazione societaria tra le due attività (di operatore di rete di trasmissione televisiva e di fornitore di contenuti), siccome prescritto dal d.lg. 31 luglio 2005, n. 177”.

dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente non avvii un'attività che comporti l'assunzione di una responsabilità editoriale.

32. Su tale punto, il contratto di licenza potrebbe prevedere un obbligo per il soggetto assegnatario della procedura a non avviare attività che comportino l'assunzione di responsabilità editoriale nel territorio italiano per tutta la durata della licenza, anche attraverso società riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza. Appare altresì preclusa la creazione di un apposito Canale tematico, progetto che, secondo quanto riferito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, è escluso dalle attività dell'assegnatario del diritto. Infatti, ove svolta nel concreto, tale attività si presterebbe ad essere interpretata come una forma surrettizia di assunzione di responsabilità editoriale tale da integrare la violazione o quantomeno l'elusione delle norme che regolano le modalità di commercializzazione dei diritti.

33. In merito alle attività dell'intermediario indipendente individuate nell'invito ad offrire del 6 gennaio 2018, il Pacchetto Global consente al suo Licenziatario esclusivamente:

- a) di concludere con gli Operatori della comunicazione Accordi di Sublicenza aventi ad oggetto la realizzazione e/o trasmissione di Prodotti Audiovisivi confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione nonché delle diverse Piattaforme, e/o
- b) di realizzare e confezionare Prodotti Audiovisivi utilizzando il Segnale degli Eventi da sub-licenziare ad Operatori della comunicazione tramite Accordi di sub-licenza.

34. In ordine a quest'ultimo punto, la nozione di confezionamento dei Prodotti Audiovisivi – alla luce di quanto definito nel punto 11.2.5 “*Obblighi editoriali e in materia di pubblicità*” dell'Invito ad offrire⁷ – deve essere

⁷ “11.2.5 Obblighi editoriali e in materia di pubblicità

Fermo, inter alia, quanto previsto al seguente paragrafo 11.2.6, la Lega Calcio Serie A riconosce al Licenziatario il diritto di esercitare, o di consentire a ogni Sublicenziatario di esercitare ampia libertà di autodeterminazione editoriale e imprenditoriale nel confezionamento dei Prodotti Audiovisivi, purché nel rispetto dell'immagine, del prestigio e dell'identità della Lega Calcio Serie A, delle Società Sportive, degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo e del valore del prodotto calcio e purché non venga in alcun modo pregiudicata la fruizione delle riprese effettuate. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, il Licenziatario può esercitare tale diritto:

- a) nella più ampia libertà di scelta di regia laddove il Pacchetto assegnato preveda la facoltà di effettuare integrazioni, ma senza penalizzare la disposizione della cartellonistica pubblicitaria a bordo campo e nelle aree destinate alle Interviste;
- b) con commenti parlati, che devono essere, nell'ambito della libera attività di critica sportiva e nel rispetto del Codice Media e Sport del 25 luglio 2007 e sue eventuali integrazioni e modifiche, imparziali e non discriminatori né colposamente lesivi dell'immagine della Lega Calcio Serie A e delle Società Sportive o degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo;
- c) con diritto di abbinare ai Prodotti Audiovisivi le iniziative pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio) consentite dalle normative in vigore e che siano espressamente consentite dal presente Invito, purché le stesse non

intesa coerentemente con il concetto di “responsabilità editoriale” che costituisce il discrimine tra intermediari indipendenti e operatori della comunicazione. Non possono rientrare tra le attività svolte dall’intermediario indipendente quelle che comportino l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico o in un catalogo.

35. Inoltre, è necessario che sia garantita ai sub-licenziatari la più ampia iniziativa imprenditoriale ed editoriale nel confezionamento dei singoli prodotti audiovisivi, permettendo loro di scegliere se e in quale misura avvalersi dei servizi ricompresi nel punto 11.2.5 dell’invito ad offrire destinato agli intermediari indipendenti.

36. In ordine all’assegnazione avvenuta a favore di Mediapro, si rileva che *prima facie* essa appare esente da censure valutabili ai sensi del Decreto Melandri. Come evincibile dalle informazioni rese dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, l’assegnazione al predetto intermediario è avvenuta dopo che gli operatori della comunicazione sono stati posti nella condizione di competere per l’acquisizione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2012. In particolare, sono state svolte due procedure competitive con importi a base d’asta (prezzo minimo per stagione) pari a 1 miliardo e 990 milioni di euro, inferiori all’offerta da ultimo accettata dalla Lega Serie A. Peraltro, in tali procedure il prezzo minimo è stato raggiunto solamente per un pacchetto (A) per la prima procedura competitiva e due pacchetti (A e C) nella Procedura per operatori della comunicazione.

37. Quanto alla Procedura per intermediari, si osserva che la Lega Serie A ha inteso valutare lo *status* di intermediario indipendente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera *aa*)⁸ come il soggetto “*che non si trovi in una delle*

comportino alcuna utilizzazione delle immagini di tesserati o di loghi e altri segni distintivi di Lega Calcio Serie A o delle Società Sportive, fermi, in particolare, i seguenti divieti:

- nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di sponsor ufficiali della Competizione o della Lega Calcio Serie A;
- nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere inseriti dal Licenziatario messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli Utenti l’impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento degli Eventi stessi (c.d. “pubblicità virtuale”);
- nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere effettuati dal Licenziatario, in alcun caso e sotto alcuna forma, interazioni con attività di scommesse sportive, né possono essere visualizzate attività o risultati di attività collegate a tali scommesse sportive;
- nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere inserite dal Licenziatario forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura così come disciplinate in estenso dagli articoli 18 e ss del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”).

⁸ Di seguito, si riporta il testo dell’articolo 2, “aa) «intermediario indipendente»: il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle

situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione” attivi nel territorio Italiano, vale a dire quello oggetto di cessione dei diritti audiovisivi.

38. Su questo punto, vale osservare che l'interpretazione seguita dalla Lega Calcio non appare lesiva dei principi di concorrenza e delle norme del decreto Melandri oggetto della presente valutazione. In particolare, si ritiene che la speciale previsione relativa agli intermediari indipendenti – a cui non si applicano alcune limitazioni previste per gli operatori di comunicazione – sia volta ad evitare rischi preclusivi di natura verticale legati alla presenza di un collegamento tra intermediario ed operatore della comunicazione.

39. La previsione relativa alla verifica territoriale delle attività dell'intermediario indipendente, infatti, effettua un bilanciamento tra attenuazione dei rischi di natura preclusiva nel territorio nazionale dove sono venduti i diritti audiovisivi e la necessità di estendere il novero di soggetti che possono partecipare alla procedura competitiva, ampliando in questo modo il confronto competitivo senza che da questo ne discenda un rischio nel mercato a valle della televisione a pagamento e, da ultimo, un danno ai consumatori.

40. Alla luce di ciò, e sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che, per quanto concerne il territorio italiano, Mediapro non sia un soggetto collegato o controllato da un operatore di comunicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto e dell'articolo 2 del TUSMAR.

41. In merito alla valutazione delle modalità con cui Mediapro procederà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi del Campionato di Serie A, si osserva che la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha rappresentato che non è stato ancora formalizzato un accordo tra la stessa e Mediapro.

42. Al riguardo, essendo ancora in corso una trattativa negoziale fra la Lega Nazionale Professionisti Serie A e Mediapro, lo svolgimento dell'attività di quest'ultima dovrà conformarsi alle indicazioni sopra svolte per non incorrere in una violazione del Decreto Melandri e degli articoli 101 e/o 102 del TFUE.

situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi”.

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Decreto Melandri, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a sub-concedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi;

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell'Autorità di valutare la conformità dell'attività della Lega Nazionale Professionisti Serie A e del soggetto intermediario alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni delle predette normative nel caso in cui in sede di concreto svolgimento dell'attività di intermediario indipendente e di assegnazione delle sub-licenze agli operatori della comunicazione, vi fossero difformità rispetto alle indicazioni dell'Autorità contenute nel presente provvedimento e che tali condotte pregiudichino la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori.

RITENUTO, pertanto, alle condizioni e nei limiti esposti in motivazione, che l'assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a favore della società Mediapro Italia S.r.l. non integra allo stato una violazione del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

DELIBERA

la conformità al Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nell'assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per le stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a favore della società Mediapro Italia S.r.l., alle condizioni e nei limiti esposti in motivazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e sarà pubblicato nel bollettino dell’Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella